

4.2.2.3.

Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello prescolastico e del livello elementare

del 10 giugno 1999

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

visti gli articoli 2, 4 e 6 dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi) e lo statuto della CDPE del 3 marzo 2005¹,

decreta:

I. Disposizioni generali

Art. 1 Principio

I diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello prescolastico e/o del livello elementare, rilasciati o riconosciuti da uno o più cantoni, vengono riconosciuti dalla CDPE, se soddisfano le esigenze minime previste dal presente regolamento.

Nota: nel testo il termine "scuola universitaria" è da intendersi quale termine generale con cui sono designate le università, i politecnici federali e le scuole universitarie professionali, ivi incluse le alte scuole pedagogiche.

¹Revisione totale dello Statuto della CDPE del 3 marzo 2005

Art. 2 Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica ai diplomi d'insegnamento che

- a. attestano che la formazione è stata compiuta in una scuola universitaria,
- b. permettono ai loro titolari e alle loro titolari di insegnare sia nel livello prescolastico, sia nel livello elementare, o in entrambi i livelli, e
- c. permettono ai loro titolari e alle loro titolari di insegnare tutte le materie (generalisti) o una parte importante di esse (semigeneralisti).

II. Condizioni di riconoscimento

Art. 3 Scopo

¹Le formazioni permettono di acquisire le competenze cognitive e pratiche per l'educazione e la formazione delle bambine e dei bambini del livello prescolastico e/o del livello elementare.

²Le formazioni permettono, in particolare, alle diplomate e ai diplomati di essere in grado di

- a. adempiere globalmente il proprio mandato formativo ed educativo in funzione delle predisposizioni particolari di ogni bambina o bambino,
- b. valutare lo stadio di sviluppo delle bambine e dei bambini nonché il loro comportamento nei confronti dell'apprendimento e di sostenerli nel loro sviluppo con misure appropriate,
- c. favorire la socializzazione delle bambine e dei bambini,
- d. collaborare con gli altri docenti, con la direzione della scuola, con i genitori e con le autorità,
- e. collaborare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti pedagogici, e
- f. procedere ad una valutazione del proprio lavoro e di pianificare il proprio perfezionamento professionale e la propria formazione complementare.

³La formazione permette inoltre ai docenti e alle docenti con un diploma per il livello prescolastico

- a. di pianificare le misure di sostegno allo sviluppo e all'educazione delle bambine e dei bambini e di applicarle in una prospettiva interdisciplinare, e
- b. di facilitare il passaggio armonioso delle bambine e dei bambini alla scuola elementare.

⁴La formazione permette inoltre ai docenti e alle docenti con un diploma per il livello elementare

- a. di pianificare il loro insegnamento in base ai piani di formazione in vigore e di organizzarlo in una prospettiva interdisciplinare, e
- b. di valutare le capacità e le prestazioni scolastiche delle bambine e dei bambini.

⁵La formazione mette in relazione teoria e pratica, insegnamento e ricerca.

⁶La formazione si basa sul piano di formazione emanato o approvato dal cantone o da più cantoni. Essa comprende in particolare le seguenti discipline: le scienze dell'educazione (compresi aspetti della pedagogia specializzata e della pedagogia interculturale), la didattica propria al livello d'insegnamento e la didattica delle discipline, la formazione nelle materie d'insegnamento nonché la formazione pratica.²

Art. 4 Volume della formazione³

¹La formazione comprende 180 crediti secondo il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS).⁴

²Modifica del 28 ottobre 2005

³Modifica del 28 ottobre 2005

⁴Determinanti sono le Direttive per l'applicazione della dichiarazione di Bologna nelle scuole universitarie professionali e nelle alte scuole pedagogiche, promulgate dal Consiglio delle scuole universitarie professionali il 5 dicembre 2002, come pure le Direttive per il rinnovamento coordinato dell'insegnamento nelle università svizzere nell'ambito del processo di Bologna (Direttive Bologna) emanate dalla Conferenza universitaria svizzera il 4 dicembre 2003.

In caso di una formazione a tempo pieno, 180 crediti corrispondono a tre anni di formazione.⁵

²36–54 crediti sono dedicati alla formazione pratica.⁶

³La formazione precedentemente effettuata, rilevante per l'ottenimento del diploma, in particolare una formazione di docente per un altro livello, è presa in considerazione in modo adeguato.

⁴Se nel livello secondario II è stata effettuata, oltre alla formazione liceale, una formazione rilevante per l'ottenimento del diploma e la cui durata è stata di almeno un anno, la formazione può essere ridotta di al massimo 60 crediti.⁷

Art. 5 Condizioni di ammissione⁸

¹L'ammissione alla formazione richiede un certificato di maturità liceale, un diploma d'insegnamento riconosciuto dalla CDPE o un diploma di una scuola universitaria professionale. Le persone titolari di una maturità professionale che hanno superato l'esame complementare definito nel Regolamento Passerella⁹ sono ammesse come le persone con una maturità liceale.

²Possono essere ammesse alla formazione anche

- a. le persone titolari di una maturità specializzata riconosciuta con orientamento alla pedagogia, e
- b. le persone titolari di un certificato rilasciato da una Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali (SSPSS) riconosciuta, di un diploma di una Scuola di diploma (SDD) riconosciuta, ottenuto dopo una formazione della durata di tre anni, o di un diploma di una Scuola superiore di commercio (SSC) riconosciuta, oltre che le persone che hanno una maturità professionale o un diploma ottenuto

⁵Modifica del 28 ottobre 2005

⁶Modifica del 28 ottobre 2005

⁷Modifica del 28 ottobre 2005

⁸Modifica del 28 ottobre 2005

⁹Regolamento concernente il riconoscimento dell'attestato di maturità professionale per l'ammissione alle scuole universitarie (Regolamento Passerella), del 4 marzo 2004

dopo una formazione professionale riconosciuta di almeno tre anni e seguita d'una esperienza professionale di diversi anni. Queste persone prima dell'inizio della formazione devono provare, mediante un esame complementare, che il loro livello di conoscenze è equivalente a quello acquisito nell'ambito della maturità specializzata, con orientamento alla pedagogia.

³Se la formazione porta unicamente ad un diploma d'insegnamento del livello prescolastico possono essere ammessi alla formazione i titolari e le titolari di un diploma di una Scuola di diploma (SDD) riconosciuta, o di un diploma di una Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali (SSPSS) riconosciuta, diploma ottenuto dopo una formazione di tre anni.

Art. 6 Qualifiche dei docenti e delle docenti

¹I docenti e le docenti possiedono un titolo di una scuola universitaria nella o nelle discipline d'insegnamento, qualifiche didattiche per le scuole universitarie e, di regola, un diploma d'insegnamento nonché un'esperienza d'insegnamento.¹⁰

²In casi specifici, in particolare per quel che concerne la didattica propria al livello d'insegnamento e la didattica delle discipline, si può derogare all'obbligo di possedere un titolo di una scuola universitaria, se l'attitudine professionale del docente e della docente è comprovata in altro modo.

Art. 7 Qualifiche dei responsabili e delle responsabili della formazione pratica

I responsabili e le responsabili della formazione pratica sono titolari di un diploma d'insegnamento del livello prescolastico e/o del livello elementare e hanno insegnato diversi anni.

¹⁰Modifica del 28 ottobre 2005

Art. 8 Regolamento di diploma

La scuola universitaria dispone di un regolamento emanato o approvato dal cantone o da più cantoni, che stabilisce in particolare le modalità per il conferimento del diploma e indica i mezzi di ricorso.

Art. 9 Conferimento del diploma

Il diploma è conferito sulla base di prove orali, scritte e pratiche fornite durante e/o al termine della formazione. La valutazione si estende in particolare alle seguenti discipline:

- a. scienze dell'educazione,
- b. didattica propria al livello d'insegnamento e didattica delle discipline,
- c. formazione nelle discipline d'insegnamento,
- d. formazione pratica, e
- e. lavoro di diploma.

Art. 10 Attestato di diploma

¹L'attestato di diploma reca:

- a. la denominazione della scuola universitaria e del cantone o dei cantoni che rilasciano o riconoscono il diploma,
- b. i dati personali del diplomato o della diplomata,
- c. la menzione
"Diploma d'insegnamento per il livello prescolastico" o
"Diploma d'insegnamento per il livello elementare" o
"Diploma d'insegnamento per il livello prescolastico ed elementare",
- d. gli anni di scuola per i quali il diploma è valido,
- e. per i semigeneralisti inoltre; le materie che il diplomato o la diplomata è legittimato/a ad insegnare,
- f. la firma dell'istanza competente, nonché
- g. il luogo e la data.

²Il diploma riconosciuto è contrassegnato dalla menzione aggiuntiva "Il diploma è riconosciuto a livello svizzero (decisione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione del ...)".

Art. 11 Titolo

¹Il titolare e la titolare di un diploma riconosciuto sono legittimati a portare il titolo:

- a. di "docente diplomata per il livello prescolastico (CDPE)" o di "docente diplomato per il livello prescolastico (CDPE)", nella misura in cui essi possono attestare una formazione di generaliste o generalisti che permette loro di insegnare nel livello prescolastico,
- b. di "docente diplomata per il livello elementare (CDPE)" di "docente diplomato per il livello elementare (CDPE)", nella misura in cui essi possono attestare una formazione di generaliste o generalisti che permette loro di insegnare nel livello elementare, o
- c. di "docente diplomata per il livello prescolastico ed elementare (CDPE)" o di "docente diplomato per il livello prescolastico ed elementare (CDPE)", nella misura in cui essi possono attestare una formazione di generaliste o generalisti che permette loro di insegnare nel livello prescolastico ed elementare.

²Nella misura in cui il titolare o la titolare di un diploma riconosciuto possono attestare una formazione di docente semigeneralista, sono legittimati a portare il titolo di "docente diplomata semigeneralista per il livello ... (CDPE)" o di "docente diplomato semigeneralista per il livello ... (CDPE)".

³La denominazione dei titoli come prevista nell'ambito della riforma di Bologna segue il Regolamento concernente i titoli della CDPE¹¹.

¹¹Regolamento concernente la denominazione, nell'ambito della riforma di Bologna, dei diplomi e dei master di perfezionamento nel campo della formazione delle insegnanti e degli insegnanti (Regolamento concernente i titoli) del 28 ottobre 2005

III. Procedura di riconoscimento

Art. 12 Commissione di riconoscimento

¹Una commissione di riconoscimento è incaricata di valutare le domande di riconoscimento e di controllare periodicamente il rispetto delle condizioni di riconoscimento.

²La commissione si compone di undici membri al massimo. Le regioni linguistiche della Svizzera devono essere debitamente rappresentate.

³Il Comitato della CDPE nomina i membri della commissione e il presidente o la presidente.

⁴Il Segretariato della CDPE funge da segretariato della commissione di riconoscimento.

Art. 13 Domanda di riconoscimento

¹Il cantone o più cantoni inoltrano la domanda di riconoscimento alla CDPE, corredata della documentazione necessaria al suo esame.

²La commissione di riconoscimento esamina la domanda e formula una proposta alla CDPE.

³Essa può assistere alle lezioni e agli esami e richiedere una documentazione supplementare.

Art. 14 Decisione

¹La decisione di accordare, rifiutare o annullare il riconoscimento è di competenza del Comitato della CDPE.

²In caso di rifiuto o di annullamento del riconoscimento, la decisione deve indicarne i motivi. Devono inoltre essere menzionate le misure da adottare, affinché il diploma possa essere successivamente riconosciuto.

³Qualora un diploma non soddisfi più le condizioni di riconoscimento poste dal presente regolamento, il Comitato della CDPE assegna al cantone o ai cantoni interessati un congruo termine per porvi rimedio. L'autorità responsabile della scuola universitaria ne è informata.

Art. 15 Registro

La CDPE tiene un registro dei diplomi riconosciuti.

IV./Art. 16¹²

V. Rimedi di diritto

Art. 17

Le decisioni dell'autorità di riconoscimento possono essere impugnate con azione di diritto pubblico rispettivamente ricorso di diritto pubblico dinnanzi al Tribunale federale (articolo 10 Accordo sul riconoscimento dei diplomi).¹³

VI. Disposizioni finali

1. Disposizioni transitorie

Art. 18 Diplomi cantonali

¹I diplomi cantonali o riconosciuti da uno o più cantoni

- a. che sono stati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, o

¹²abrogato; modifica del 27 ottobre 2006 entrata in vigore il 1° gennaio 2008

¹³Modifica del 29/30 ottobre 2009 entrata immediatamente in vigore

b. che sono rilasciati durante un periodo transitorio di dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento,

sono a loro volta riconosciuti dopo il riconoscimento dei primi diplomi d'insegnamento ai sensi del presente regolamento.

²I titolari e le titolari di un diploma riconosciuto ai sensi del capoverso 1 sono legittimati a portare il titolo corrispondente menzionato all'articolo 11 capoverso 1 e 2.¹⁴

³Il segretariato della commissione di riconoscimento rilascia, su richiesta, un attestato di riconoscimento.

Art. 19 Qualifiche dei docenti e delle docenti

L'articolo 6 capoverso 1 si applica unicamente ai/alle docenti assunti dopo un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Disposizioni transitorie circa le modifiche del 28 ottobre 2005¹⁵

Art. 20 Formazioni di diploma in base al precedente regime giuridico¹⁶

¹Le scuole universitarie possono autorizzare studentesse e studenti a cominciare la formazione di diploma in base al regime giuridico precedente le modifiche del 28 ottobre 2005 fino al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore di quest'ultime.

²Se il regolamento interno della loro scuola universitaria lo permette, le studentesse e gli studenti che hanno cominciato la loro formazione sotto il precedente regime giuridico, la possono terminare sotto lo stesso regime. Le scuole universitarie possono prevedere una mutazione verso i cicli conformi alle nuove disposizioni, ma questo cambio non deve comportare

¹⁴Modifica del 28 ottobre 2005

¹⁵Modifica del 28 ottobre 2005

¹⁶Modifica del 28 ottobre 2005

svantaggi per le studentesse e gli studenti che hanno già cominciato.

Art. 21 Procedure di riconoscimento secondo il precedente regime giuridico¹⁷

¹Le richieste di riconoscimento inoltrate sotto il precedente regime giuridico sono valutate in base a quest'ultimo regime.

²Le richieste di riconoscimento inoltrate nei due anni seguenti l'entrata in vigore delle modifiche del 28 ottobre 2005 sono valutate su richiesta in base al precedente regime giuridico.

³Le decisioni prese secondo il capoverso 1 e 2 contengono delle indicazioni riguardo gli adattamenti da attuare per soddisfare le nuove disposizioni.

⁴Tutte le richieste di riconoscimento inoltrate oltre due anni dopo l'entrata in vigore delle modifiche del 28 ottobre 2005 sono valutate secondo il nuovo regime giuridico.

Art. 22 Revisione delle decisioni di riconoscimento¹⁸

¹I cicli di formazione, i cui diplomi sono stati riconosciuti dal Comitato della CDPE in base al precedente regime giuridico, devono essere adeguati al nuovo regime giuridico entro cinque anni dall'entrata in vigore delle modifiche del 28 ottobre 2005. Gli adeguamenti attuati devono essere sottoposti alla commissione di riconoscimento per la verifica.

²Se da questo esame risulta che le modifiche attuate ai cicli di formazione soddisfano le nuove disposizioni, la commissione di riconoscimento propone al Comitato della CDPE di confermare la decisione di riconoscimento. Se l'esame mostra, invece, che gli adeguamenti attuati sono insufficienti, la decisione di conferma del riconoscimento è legata a delle condizioni.

¹⁷Modifica del 28 ottobre 2005

¹⁸Modifica del 28 ottobre 2005

3. Entrata in vigore

¹Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1999.

²Le modifiche del 28 ottobre 2005 entrano in vigore il 1° gennaio 2006.¹⁹

³Il regolamento è applicabile a tutti i cantoni che hanno aderito all'Accordo sul riconoscimento dei diplomi.

Berna, 10 giugno 1999

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

Il presidente:
Hans Ulrich Stöckling

Il segretario generale:
Moritz Arnet

¹⁹Modifica del 28 ottobre 2005